

VERBALE DI CONCILIAZIONE E TRANSAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art. 2113, comma 4, c.c. e successive modificazioni e integrazioni; art. 411, comma 3, c.p.c. e successive modificazioni e integrazioni)

Addì 15 maggio 2023 in modalità telematica sono comparsi:

Sig.ra Marta Terzi, conciliatore designato da FILLEA CGIL Firenze

nella Sua qualità di conciliatore designato da FILLEA CGIL Firenze, che ha esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale fra il lavoratore Sig. Lorenzo Marcucci e Testi Cementi S.r.l., con sede legale in Casale Monferrato, Via Luigi Buzzi 6, in persona del procuratore speciale Dr. Edoardo Sirchia

Il conciliatore

- accertata l'identità delle parti, la capacità e il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale giunto il combinato disposto degli artt. 2113 c.c. dell'art. 411 c.p.c.,
- ha dato corso al tentativo di amichevole e definitiva composizione della controversia avente per oggetto: licenziamento.

Premesso che

- In data 22 giugno 2021 è intervenuto un accordo conforme all'art. 8 comma 11 D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito in legge 21 maggio 2021 n. 69 che consente ad accordi collettivi aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivare alla risoluzione di rapporti di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- A seguito del predetto accordo incentivante la risoluzione, la Società, su richiesta del lavoratore, con lettera del 15 maggio 2023, consegnata al Lavoratore in data 15 maggio 2023 e da Lui firmata per presa visione, risolve il contratto di lavoro intercorrente con il Lavoratore in data 16 maggio 2023, in adesione all'accordo predetto, nel rispetto del periodo di preavviso contrattuale, che viene liquidato mediante indennità sostitutiva;

preso atto di quanto convenuto nel citato accordo sindacale, al quale il Lavoratore aderisce incondizionatamente,

si conviene quanto segue:

1. al fine di prevenire l'insorgere di ogni controversia in merito al licenziamento di cui in premessa, la Società si impegna a corrispondere al Lavoratore la somma lorda di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) a titolo di incentivazione all'esodo. Tale somma sarà corrisposta, al netto delle ritenute fiscali alla fonte, a mezzo bonifico bancario entro il 12 luglio 2023. Il regime fiscale di tale somma si intende quello della tassazione separata; il regime previdenziale/assicurativo/contributivo si intende quello della esenzione da ogni imponibilità.
2. Il Lavoratore accetta la somma di cui al punto precedente per il titolo indicato e con le condizioni precisate, e dichiara di non opporsi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Il Lavoratore dichiara, inoltre, di rinunciare a qualsiasi titolo e in qualsiasi sede all'impugnazione del provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro conseguente alla adesione all'accordo 22 giugno 2021.
4. A fronte ed a tacitazione e rinuncia di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa ed azione da parte del Lavoratore, la Società erogherà, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, in via di transazione generale e novativa, al Lavoratore, l'ulteriore importo forfetario lordo di € 5.000,00 (cinquemila/00), che anch'esso verrà erogato entro il 12 luglio 2023, tramite bonifico bancario.
5. Il Lavoratore, nell'accettare la somma di cui al punto 4., si dichiara, fin d'ora, definitivamente tacitato e soddisfatto per tutti i diritti derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro, e dichiara di rinunciare nei confronti della Società e sue danti causa, ad ogni pretesa e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale, per qualsivoglia ragione o causa direttamente o indirettamente ricollegantesi all'intercorso "contratto di Lavoro", quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, differenze retributive per istituti diretti, indiretti, legali e contrattuali, anche a titolo di superiore inquadramento, mancato pagamento di indennità per ferie maturate e non godute, di PRO, di gratifiche e premi, di scatti di anzianità, di rimborsi spese ed indennità di qualsivoglia genere, di lavoro straordinario, festivo e notturno, incidenza dei suddetti titoli sul TFR, risarcimento del danno morale, alla professionalità, per mobbing, demansionamento, nonché di qualsivoglia altro danno, di qualsiasi natura, patito in relazione ed in pendenza dell'intercorso rapporto. Sono fatte salve le verifiche di conteggio dell'ultima retribuzione e delle spettanze di fine rapporto ancora da percepire (incluso il TFR).
6. Le somme di cui ai punti 1) e 4) saranno corrisposte al Lavoratore al netto di eventuali adempimenti che la Società dovrà eseguire nei confronti di terzi a titolo di trattenute (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: pignoramento presso terzi, cessione del quinto, finanziamento, etc.) sugli importi dovuti al Lavoratore.


7. L'Accordo Sindacale del 22 giugno 2021 si intende completamente adempiuto attraverso l'attuazione di quanto riportato nel presente accordo; le parti non richiamate si intendono non pertinenti o comunque rinunciate.
8. Le parti si danno atto dell'estinzione totale della controversia a tutti gli effetti contrattuali e di legge con particolare riferimento a quelli propri della conciliazione in sede sindacale di cui all'art. 2113, co IV, c.c., come modificato dalla legge n. 533 del 11/8/1973, e dall'art. 31 della legge 4/11/2010 n. 183, ed agli artt. 409 e seguenti del c.p.c. nel testo modificato dalle leggi citate nonché articolo 13 lettera b) CCNL Cemento Industria Accordo di rinnovo 29 maggio 2019.
9. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018.



IL CONCILIATORE




I sottoscritti conciliatori, come sopra designati, dopo aver proceduto all'identificazione delle parti nel seguente modo:

Per Testi Cementi S.r.l.: Dr. Edoardo Sirchia – per conoscenza personale

il lavoratore: Lorenzo Marcucci – per conoscenza personale

dichiarano che le sottoscrizioni delle parti medesime sono autografe e che sono state apposte in calce al presente verbale di conciliazione contestualmente ed in loro presenza.

IL CONCILIATORE



Lorenzo Marcucci
Sua sede

Spett.le
Testi Cementi S.r.l.

Greve in Chianti, li 15 maggio 2023

Oggetto: dichiarazione di adesione al piano di incentivazione aziendale.

Con riferimento ai colloqui intercorsi, preso visione del contenuto dell'accordo collettivo aziendale ex art. 8 comma 11 D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modifiche dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 sottoscritto tra la società Testi Cementi S.r.l. e FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL in data 22 giugno 2021, dichiaro di essere interessato ad aderirvi.

Rimango in attesa d'incontrarvi per la consegna della lettera di risoluzione del contratto di lavoro e dell'apposito verbale di conciliazione in sede sindacale.

Distinti saluti

Lorenzo Marcucci

Per ricevuta

Lorenzo Marcucci



Egr. Sig.
Lorenzo Marcucci
Sua sede

DRU/RI/ES


Casale M., 15 maggio 2023

Oggetto: risoluzione contratto di lavoro – art. 8 comma 11 D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modifiche dalla legge 21 maggio 2021 n. 69.

In data 22 giugno 2021 è stato sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie competenti il verbale di accordo in applicazione dell'art. 8 comma 11 D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modifiche dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 che consente ad accordi collettivi aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivare alla risoluzione di rapporti di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Avendovi Lei espressamente aderito, Le comunichiamo, pertanto la risoluzione del contratto di lavoro tra noi intercorrente in data 16 maggio 2023 (ultimo giorno di lavoro), nel rispetto del periodo di preavviso che Le verrà liquidato mediante indennità sostitutiva.

Distinti saluti.


Testi Cementi S.r.l.
Un Procuratore



Testi Cementi S.r.l.
Sede Legale - Via Luigi Buzzì, 6
15033 Casale Monferrato (AL) – Italia

Società soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di
Buzzì Unicem S.p.A.

Capitale Sociale
euro 1.000.000,00 i.v.
Partita IVA 04361290168

Codice Fiscale e
Registro Imprese di Alessandria
04361290168
R.E.A. Alessandria 270265